

Articolo 2.-

Cabotaggio e “periodo di pausa”: Due nuove caratteristiche del Regolamento 2020/1055, all’interno del *Pacchetto Mobilità dell’Unione europea*

Il cosiddetto **Pacchetto Mobilità dell’Unione europea**, la legislazione comunitaria approvata il 15 luglio 2020 destinata a regolare il trasporto su strada per i Paesi dell’Unione europea, è configurata tramite tre regole basilari: Regolamento (UE) 2020/1054, Regolamento (UE) 2020/1055 e Direttiva (UE) 2020/1057. E’ la legislazione che sta entrando in vigore progressivamente, prendendo forma nel 2020 e modificando vari aspetti del trasporto su strada.

Queste misure riguardano il regime di lavoro e riposo dei conducenti, il distacco dei conducenti tra i Paesi dell’UE e i Paesi terzi, il requisito di salario minimo, l’accesso al mercato di professioni e trasporti, la limitazione di cabotaggio e la registrazione dell’attraversamento dei confini.

Tali cambiamenti, nonostante il loro recepimento da parte dei Paesi membri, costringono le imprese di trasporto ad adattare la loro struttura e le operazioni, con il conseguente impatto economico, e l’opposizione, non senza polemica, da parte dei Paesi dell’Est, che capiscono che la legislazione suggerisce un maggior controllo della concorrenza rappresentata dalle imprese di trasporto internazionali di tali Paesi.

Uno di questi regolamenti è il **Regolamento 2020/1055**, applicabile dal 21 febbraio 2022, che introduce tre restrizioni sui trasporti: da una parte, per quanto riguarda le operazioni di cabotaggio (prestazione dei servizi di trasporto all’interno del Paese dall’impresa di trasporto senza la sede centrale in tale Paese), include il cosiddetto “*periodo di pausa*” di quattro giorni, il che previene l’esecuzione consecutiva delle operazioni di cabotaggio all’interno dello stesso Paese e con lo stesso veicolo.

Quindi, fino a tre trasporti di cabotaggio possono essere eseguiti nell’arco di sette giorni al massimo, dopo l’esecuzione del trasporto internazionale in un Paese dell’UE con lo scarico completo delle merci, però con la restrizione che, alla fine del periodo di sette giorni, il camion deve lasciare il Paese e non può rientrare per 4 giorni.

In secondo luogo, esso stabilisce l’obbligo per i veicoli di tornare ogni otto settimane a uno dei centri operativi situati nel Paese membro in cui l’impresa ha la sede. Tale obbligo si aggiunge all’esistente obbligo per i conducenti di tornare ogni 3-4 settimane dalla data di partenza dal Paese d’origine. Questi requisiti sono destinati a prevenire i conducenti di continuare il distacco permanentemente fuori del loro Paese d’origine.

Infine, la terza restrizione inclusa nel *Regolamento* ha a che fare con il trasporto su strada internazionale delle merci eseguito in nome degli altri all'interno dell'UE, con i veicoli le cui masse autorizzate non eccedono 3.5 tonnellate. In questi casi, dal 21 maggio 2022, essi richiedono il permesso comunitario e non saranno più esenti dall'autorizzazione dei trasporti, e le regole di accesso all'attività di trasporto su strada internazionale ci saranno applicate. Esso è destinato a garantire un minimo livello di professionalizzazione del settore, e quindi equiparare le condizioni di concorrenza tra tutte le imprese di trasporto.